

Investire in equity crowdfunding

BENEFICI FISCALI

Gli investimenti nel capitale sociale di imprese startup innovative e PMI innovative, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup o PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (ai fini Irpef e Ires) introdotti dall'articolo 29 del Decreto Legge n.179/2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il "Decreto Crescita Bis").

Attualmente, l'ultima normativa che ha dato attuazione alle più recenti previsioni di legge sul tema, è il decreto interministeriale – emanato di concerto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico – del 7 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 luglio 2019, che stabilisce un'aliquota del 30% (di detrazione o deduzione, a seconda dei casi) per gli investimenti nel capitale delle start-up innovative, delle PMI innovative, nonché delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Temporaneità dei benefici fiscali: si ricorda che se nell'anno di competenza non si è potuto usufruire dell'agevolazione fiscale, in quanto, ad esempio il diretto interessato non aveva imposte da pagare, vi è la possibilità di riportare l'agevolazione negli anni successivi fino ad un massimo di 3 anni, ma non oltre il terzo.

Ipotesi di decadenza dai benefici fiscali: per poter usufruire dei benefici fiscali è necessario mantenere i rispettivi investimenti per un periodo di almeno 3 anni e, in ogni caso, il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dall'investimento, si verifica:

- a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- c) il recesso o l'esclusione degli investitori che hanno richiesto l'agevolazione fiscale;
- d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del **Decreto "crescita-bis"**, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
- e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

Nota di aggiornamento: il recente "Decreto Rilancio" – D.L. n. 34/2020 -, ai commi da 7 a 9 dell'art. 38 introduce una detrazione d'imposta, rivolta esclusivamente alle persone fisiche, pari al 50% della somma investita nel capitale di startup e PMI innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun anno, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE sugli Aiuti "de minimis".

Finanza Condivisa Srl

DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO PREVISTE PER LE SOCIETÀ OFFERENTI

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (**Decreto "crescita-bis"**), sono previste le seguenti deroghe al diritto societario:

- a) nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile;
- b) l'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;
- c) l'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- d) alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- e) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
- f) nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;

Finanza Condivisa Srl

g) l'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile;

h) la start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

DEROGHE AL DIRITTO FALLIMENTARE PER LE STARTUP INNOVATIVE

Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (**Decreto "crescita-bis"**), per le startup innovative sono previste le seguenti deroghe al diritto fallimentare:

- a. la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- b. decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio;
- c. la disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma;
- d. fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi;

Finanza Condivisa Srl



- e. allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Finanza Condivisa Srl

Iscritta al Registro dei gestori di Portali Consob sub. N. 48, delibera n. 21464 del 29 luglio 2020
Via Carlo Leoni n. 32 - 35139 Padova
Capitale sociale € 10.000 i.v.
Cod. Fiscale - P.IVA - Registro Imprese di Padova: 05258170280 Numero REA: PD-455402
email: info@nestmoney.it - pec: finanzacondivisa@pec.it